

Regolamenti del Comune di Bologna

Articolo violato	Descrizione della violazione	Art. sanzionatorio	Oblazione €
Regolamento edilizio - PG: 36878/89 Art. 7.5.1 Difesa delle superfici a copertura vegetale.	realizzare impianti di riscaldamento di cantiere ad una distanza inferiore a mt. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli. Accendere fuochi all'aperto ad una distanza inferiore a mt. 20 dalla chioma di alberi e cespugli o senza il rispetto delle norme di polizia forestale.	D.Lgs 267/2000 art. 7bis c.1	50,00
Nuovo regolamento di Polizia Urbana PG: 42196/93 Art. 17 - Prevenzione incendi e infortuni	Brucciare materiale o accendere fuochi in luogo abitato, lungo le strade pubbliche o nelle adiacenze in direzione di esse. E' altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di petardi, di armi improprie; il lancio di sassi o di altri oggetti contundenti contro persone o cose.	D.Lgs 267/2000 art. 7bis c.1	50,00
Nuovo regolamento di Polizia Urbana PG: 42196/93 Art. 22 - Obblighi dei frequentatori e divieti	Accendere fuochi fuori dagli spazi appositamente previsti per barbecue nei parchi e nei giardini pubblici;	D.Lgs 267/2000 art. 7bis c.1	50,00
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale – PG: 148047/00 - Art. 10	Introdurre nei contenitori materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.	D.Lgs 267/2000 art. 7bis c.1	50,00
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale – PG: 148047/00 - Art. 42 - Comma 2. lettera c)	Incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica	D.Lgs 267/2000 art. 7bis c.1	50,00

Articoli del Codice Penale

Art. 423 C.P.	(Incendio). Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
Art. 423bis C.P.	(Incendio boschivo). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Art. 424 C.P.	Danneggiamento seguito da incendio. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis
Art. 449 C.P.	Chiunque cagioni per colpa un incendio è punito con la reclusione da uno a cinque anni

Articolo violato	Descrizione della violazione	Art. sanzionatorio	Oblazione €
L.R. 8/94 - ART. 60/1-F	Esercizio venatorio nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei 1000 metri attorno, fino alla estinzione degli stessi.	L.R. 8/94 - ART. 61/2	50,00

**R.D. 30/12/1923, n° 3267: Legislazione in materia di boschi e terreni montani (vincolo idrogeologico).
L.R. 30/81 Prescrizioni di massima di Polizia Forestale.**

Lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi è individuato nel periodo dal 22 luglio al 22 agosto 2003 ed esteso a tutto il territorio regionale, individuato nel vigente "Piano Regionale di protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003"

In base alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la violazione dei divieti previsti nelle "P.M.P.F." con riferimento espresso al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene decretato lo stato di grave pericolosità, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10 della citata Legge n.353/2000 (pagamento di una somma non inferiore a €1.032,91 e non superiore a €10.329,14).

Sono fatte salve le eventuali sanzioni penali da applicare in caso di violazione penale (di cui agli artt.423, 423 bis, 424, 425, 449 c.p.);

Territorio e ambito di applicazione (art. 1 P.M.P.F., Piano Regionale di protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003):

- **In periodo non decretato di grave pericolosità** le sanzioni di cui alle P. M. P. F. ed alla L.950/67 si possono irrogare solo all'interno delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.3267/1923;
- **in periodo decretato di grave pericolosità** le sanzioni di cui alle P.M.P.F. ed alla L:353/2000 si possono irrogare nell'intero territorio regionale, ed in particolare:
 - a) nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.3267/1923;
 - b) in relazione alle "aree forestali" come definite in allegato alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, anche al di fuori delle aree **vincolate**, in quanto /a grave pericolosità è decretata sull'intero territorio regionale.

Organo competente a ricevere il verbale:

PERIODO GRAVE PERICOLOSITA'	PERIODO NORMALE
Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Risorse Finanziarie e Strumentali- Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, Viale Aldo Moro, 52- 40127 Bologna; versamento sul c/c postale n° 13565403 intestato alla Regione Emilia Romagna con l'indicazione "sanzioni amministrative".	1. Aree di competenza delle Comunità Montane: Presidente Comunità Montana 2. Aree esterne a quelle di competenza delle Comunità Montane: Presidente Giunta Provinciale.

DA APPLICARE SOLO NEL PERIODO DECRETATO DI GRAVE PERICOLOSITA'

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE	SANZIONE	OBLAZIONE
Accensione di fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 200 metri durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/1	L. 343/2000 art. 10 comma 6	€ 2.064,00
Abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi in periodo dichiarato di grave pericolosità. Nota (2)	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/7	L. 343/2000 art. 10 comma 6	€ 2.064,00
Accendere fuochi , far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio nelle aree forestali durante il periodo dichiarato di grave pericolosità	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/5	L. 343/2000 art. 10 comma 6	€ 2.064,00
Effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali durante il periodo dichiarato di massima pericolosità.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 35/3	L. 343/2000 art. 10 comma 6	€ 2.064,00

DA APPLICARE SOLO NEL PERIODO PER IL QUALE <u>NON E' STATO</u> DECRETATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA'			
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE	SANZIONE	OBLAZIONE
Accensione di fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di m. 100 dai loro margini esterni. Nota (1)	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi. Nota (2)	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/7	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli a scopo di pulizia.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/6	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Abbruciamento controllato nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto nei terreni saldi e pascolivi del materiale di risulta dei lavori forestali (avendo dato preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo forestale dello Stato) senza le dovute garanzie di sicurezza o in condizioni climatiche sfavorevoli. Nota (2)	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/3	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Omessa custodia di un fuoco nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto nei terreni saldi e pascolivi.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/4	L. 950/67 art. 3	€ 102,00

DA APPLICARE SEMPRE			
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE	SANZIONE	OBLAZIONE
Realizzare senza autorizzazione discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio all'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi o a meno di 100 m. da essi.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 33/8	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Adozione della pratica del controfuoco da parte di persone non appartenenti al C.F.S. Nota (3)	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 34/2	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Omessa pulizia da residui vegetali secchi e da rifiuti delle banchine e delle scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali da parte degli enti di gestione delle linee ferroviarie, società di gestione delle autostrade, aziende di gestione o proprietarie di strade, Amministrazioni provinciali e comunali e proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 35/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 35/2	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Omessa segnalazione di allarme , da parte di chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area forestale, al Corpo forestale dello Stato o al Comune, o agli organi di Polizia od ai Vigili del fuoco, o all'Ente delegato competente per territorio, in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 36/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00
Mancata partecipazione alle operazioni di spegnimento , fino al loro compimento, da parte del proprietario o possessore del terreno sul quale si sviluppa un incendio, con le attrezzature in proprio possesso.	L.R. 30/81 - P.M.P.F. art. 37/1	L. 950/67 art. 3	€ 102,00

Note

- 1) È fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali nei pascoli e terreni saldi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo
- 2) Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo forestale dello Stato, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; **I'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.**
- 3) La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, ove è necessario e possibile, è adottata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio, previa consultazione con tutte le autorità coordinate nell'opera di spegnimento

Legge 21/11/2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Organo competente a ricevere il verbale: Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Risorse Finanziarie e Strumentali- Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, Viale Aldo Moro, 52- 40127 Bologna; versamento sul c/c postale n° 13565403 intestato alla Regione Emilia Romagna con l'indicazione "sanzioni amministrative" come causale di versamento

	LEGGE	ART. VIOLATO	ART. SANZIONATORIO	OBLAZIONE
Pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro 10 anni dall'evento. per ogni capo.	L. 353/2000	Art. 10 - c. 1	Art. 10 - c. 3	€ 30,00
Caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro 10 anni dall'evento.	L. 353/2000	Art. 10 - c. 1	Art. 10 - c. 3	€ 206,00
Azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo come da piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.	L. 353/2000	Art. 10 - c. 5	Art. 10 - c. 6	€ 2.064,00
Se la violazione precedente è effettuata da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, personale appartenente ad organizzazioni di volontariato impiegati nelle attività di spegnimento del fuoco, personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse.	L. 353/2000	Art. 10 - c. 5	Art. 8 - c. 6	€ 4.130,00
Trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco per almeno 10 anni.	L. 353/2000	Art. 10 - c. 4	L. 47/85 Art. 20 - c. 1 / C	PENALE

Definizioni:

Per **incendio boschivo** si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (dalla L. 353/2000)

Soprassuolo: 1) Strato coltivabile del terreno – 2) insieme delle piante arboree di un terreno (dizionario Zanichelli)

Sono "**soprassuoli boschivi**", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq., un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m (dalle p.m.p.f.)

Aree forestali: le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

È definito **Terreno saldo** un terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno otto anni (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali).

Esso, può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto da vegetazione (erbacea e/o arbustiva), in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata e ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura agraria eventualmente praticata. Qualora le coperture vegetali del suolo raggiungano le soglie del 20% per la vegetazione arborea e del 40% per quella arborea e/o arbusciva nonché le altre caratteristiche occorrenti l'area assume le relative connotazioni e definizioni all'interno delle "Aree forestali".

È definito **Terreno pascolivo** un terreno coperto da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, soggetto a periodici miglioramenti da parte dell'uomo, ma non sottoposto a frequenti lavorazioni agricole nel quale l'utilizzazione delle erbe foraggiere avviene principalmente attraverso il pascolamento.